COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 del Reg.

Data 14/09/2023

Oggetto: Approvazione atto di transazione Comune di Monte di Procida – EMMEDIPI S.C.A.R.L./ S.A.CO.S.E.M. S.r.l.

L'anno **duemilaventitré,** il giorno quattordici del mese di settembre, alle **ore 16,15,** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

Giuseppe Pugliese	Sindaco	Presente
Sergio Turazzo	Vice Sindaco	Presente
Ivana Barone	Assessore	Assente
Vincenzo Scotto di Santolo	Assessore	Presente
Tobia Massa	Assessore	Assente
Restituta Schiano Di Cola	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Lorenzo Capuano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Si dà atto che alla presente seduta è collegato via WhatsApp l'Assessore Sergio Turazzo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, approvato con delibera di G.C. n. 42 del 13/04/2022.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pugliese – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su proposta del Responsabile del III Settore

PREMESSO CHE:

A. Con contratto sottoscritto in data 1.2.2016 e registrato in Castellammare di Stabia in data 3.2.2016 al n.969/1Til COMUNE DI MONTE DI PROCIDA, commetteva in appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra S.A.CO.S.E.M. S.r.l. (C.F. E P.IVA 03573420639), mandataria, e la RILLO COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. e P.IVA 00872070628) mandante, risultato aggiudicatario della relativa gara ad evidenza pubblica, la *"Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per il completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e Baia dei Porci per l'eliminazione dei rischi"* per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di euro 6.962.310,24 oltre gli oneri per la sicurezza;
B. In data 15.12.2015 la imprese partecipanti al Raggruppamento costituivano ai sensi e per gli effetti di cui all'art.93 del DPR 207/2010 la EMMEDIPI Scarl per l'esecuzione unitaria dei lavori. Società che, a norma di legge, è subentrata nell'esecuzione del contratto ed è legittimata a fatturare direttamente al committente ai sensi dell'art.79 co.4 del DPR 207/2010;
C. Consegnati i lavori, l'appalto veniva ultimato in data 19.03.2021 nel rispetto del termine risultante a seguito delle sospensioni dei lavori disposte nel corso dell'esecuzione e delle proroghe concesse con nota prot.n. 0014260 del 20.10.2020 e con nota in data 11.02.2021, così come certificato dalla direzione dei lavori nel verbale di ultimazione;
D. Nelle more della conclusione dei lavori di cui al contratto di appalto del 01.02.2016 in conseguenza delle copiose partecipazioni del 14-15 e 23-24 novembre 2019, il Comune affidava alle società istante con la procedura di somma urgenza di cui all'art.163 del d.lgs. 50/2016 i lavori di consolidamento di un costone oggetto di frana approvando , in data 6.12.2019, nei termini previsti dalla norma, una Perizia di somma urgenza nella quale si dava atto dell'esecuzione dei lavori e veniva riconosciuto il corrispettivo di euro 55.108,42 compreso di IVA;
E. Con determina n.350 del 12.12.2019 Reg. Gen. 1284 del 17.12.2019 il Comune di Monte di Procida ha inoltre affidato alla EMMEDIPI SCARL i lavori di consolidamento nell'area sottostante via Cimituozzo per i quali è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo del 20.01.2020 e che erano stati precedentemente ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale della Regione Campania Direzione 6 UOD 0 n.382 dell'08.08.2019;
F. Con riferimento agli appalti di cui ai punti A);B);C);D) ed E) che precedono, sono insorte tra le parti numerose controversie, per le quali i seguenti giudizi: 1) Tribunale di Napoli – RGN 8557/2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla EMMEDIPI per il pagamento degli interessi maturati per i ritardi pagamenti dei SAL e per il pagamento del corrispettivo di lavori di somma urgenza ad essa affidati per complessivi euro 101.308,88. Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione e, intrapresa la procedura esecutiva, l'intero importo veniva ottenuto all'esito dell'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice di Esecuzione. La prossima udienza è fissata il 24.06.2024 per la precisazione delle conclusioni; 2) Tribunale di Napoli RGN 19629/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla EMMEDIPI per il pagamento del SAL n.7 oltre interessi a decorrere dal 13.01.2021 (essendo già stati richiesti ed ottenuti fino al 12.01.2021 nel precedente decreto ingiuntivo). Nelle more il Comune provvedeva al pagamento della sorta capitale. Il giudizio è stato riunito a quello contraddistinto dal RGN 8557/2021; 3) Tribunale delle Imprese di Napoli RGN 3893/2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla EMMEDIPI per il

pagamento del SAL n.8 di euro 615.702,59 oltre IVA, per un importo complessivo di euro 678.040,41. Nel predetto giudizio il Comune proponeva anche domanda riconvenzionale diretta al risarcimento danni per l'anomalo andamento dei lavori che quantificava in euro 815.047,012. La prossima udienza è fissata in data 10.10.2023; 4) Tribunale delle imprese di Napoli RGN 4636/2022 avente ad oggetto atto di citazione notificato dalla EMMEDIPI per il riconoscimento delle riserve iscritte nella contabilità dell'appalto e la conseguente condanna al pagamento in via principale di euro 1.384.750,22 ed invia subordinata per la minor somma riconosciuta nella Relazione Riservata dalla Direzione dei Lavori di euro 538.621,19. Anche in tale giudizio si costituiva il Comune formulando domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni per l'anomalo andamento dei lavori che quantificava in euro 815.047,012;

G. Anche in considerazione delle suddette controversie, i lavori di cui al punto E) non sono ancora stati consegnati dal Comune di Monte di Procida;
H. Nelle more della definizione dei suddetti contenziosi, in data 28.04.2023 è stato emesso il certificato di collaudo di parte del Collaudatore nominato dall'ente, il quale ha dichiarato collaudabili le opere realizzate dalla EMMEDIPI Società Consortile a Responsabilità Limitata, accertando un saldo virtuale per i corrispettivi spettanti alla ditta appaltatrice pari a euro 652.410,82 oltre IVA comminando nel contempo penali per ritardo nella esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a euro 738.105,56;
I. Con il medesimo certificato di collaudo venivano inoltre rigettate le riserve apposte dalla ditta appaltatrice nel registro di contabilità;
J. Il certificato di collaudo è stato sottoscritto con riserva da parte della ditta appaltatrice, e allo stato non è stato ancora approvato in via definitiva dalla Stazione appaltante;
K. Nell'ambito del Giudizio R.G. n. 3893/2022, preso atto del deposito del certificato di collaudo da parte del procuratore dell'Ente e delle riserve apposte dalla ditta appaltatrice, il Giudice Dott. Graziano ha fissato udienza per la comparizione delle parti per il 06.07.2023, alla quale hanno partecipato, oltre ai difensori, il legale rapp.te della appaltatrice e il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Monte di Procida, arch. Giovanni Bartolo, ai quali il giudice ha formulato un invito a definire bonariamente la controversia;
L. In ottemperanza all'invio formulato dal Giudice, rimeditate le rispettive posizioni alla luce delle risultanze del collaudo, delle riserve apposte dalla ditta appaltatrice al registro di contabilità e allo stesso certificato di collaudo, e delle eccezioni e deduzioni riportate negli atti difensivi depositati da entrambe le parti nell'ambito dei giudizi richiamati al punto F) che precede, le parti sono addivenute alla decisione di definire in via transattiva ogni rapporto e ogni controversia relativi agli appalti di cui ai punti A);B);C);D) ed E) che precedono, secondo gli accordi di seguito descritti nell'allegato atto di transazione.

RICHIAMATA:

- La determina n. 171 del 31.07.2023, Reg. Gen. n. 823 del 03.08.2023, con la quale è stato nominato il nuovo collaudatore da parte del Comune di Monte di Procida;
- La relazione riservata al R.U.P. Arch. Antonio Mauro Illiano, da parte del nuovo collaudatore del Comune, redatta ai sensi del D. lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. del 04.09.2023.

EVIDENZIATO CHE:

- Nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli RGN 3893/2022 del 06.07.2023, il giudice Dott. Graziano, in vista della prossima udienza del 10.10.2023, invitava le parti a comporre le liti definendo bonariamente la controversia;
- Con nota prot.14703 del 12.09.2023 e successiva nota prot. n. 14881 del 14.09.2023 da parte del legale dell'Ente, avv. Angelo Caputo, è pervenuta al Comune la proposta transattiva condivisa dalla controparte che si allega sub A);

- Con nota del 12.09.2023,agli atti dell'ufficio, il legale dell'Ente avv. Angelo Caputo, ha ritenuto di accogliere favorevolmente quanto indicato dal suddetto atto transattivo al fine di comporre tutte le liti in corso con controparte in quanto ciò che risulta dall'atto allegato risulta conveniente per l'Ente alla luce dello stato attuale di tutti i giudizi in corso.

CONSIDERATO CHE:

- L'atto transattivo allegato concerne l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste in quanto si contrappongo pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata e che pertanto viene superata con le "reciproche concessioni" indicate nell'atto transattivo da parte sia del committente che dell'appaltatore.
  Trattasi, in particolare, di una transazione avente ad oggetto, ai sensi dell'art.1966 codice civile comma 2, diritti disponibili e di carattere patrimoniale, ai sensi dell'art 1321 codice civile, in quanto entrambe le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale.

PRESO ATTO CHE:

- Dall'atto transattivo risulta:

a) La comune volontà delle parte di comporre una controversia in atto;
b) La *" res dubia",* ossia la materia oggetto le contrastanti pretese giuridiche delle parti;
c) Il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni sostituisca quello precedente foriero della lite e, pertanto, risulta "l' *aliquid datum*, l' *aliquid retentum*".

EVIDENZIATO CHE:

- La proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:
  - elimina la notevole mole di contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
  - la chiusura della controversia consente di evitare ulteriori spese;
  - l'accordo transitivo allegato cade su un rapporto che oltre a presentare, nelle opinioni delle parti carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;
  - ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accorso transattivo, essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;
  - La transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti.

RILEVATO CHE:

- È orientamento ormai consolidato della giurisprudenza contabile, l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (artt.1965 a 1976) dispone per i privati.

PRESO ATTO CHE:

- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente, come nel nostro caso, la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 TUEL, la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio.

Sentito il R.U.P. Arch. Antonio Mauro Illiano.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PROPONE DI DELIBERARE:

1. Di approvare tutto quanto esposto in premessa che si ha per ripetuto e trascritto;
2. Di approvare l'atto di transazione che si allega al presente atto sotto la lettera A), al quale si rinvia per quanto attiene al nuovo regolamento dei rapporti tra il Comune di Monte di Procida e le società EMMEDIPI S.C.A.R.L./ S.A.CO.S.E.M. S.r.l. quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la RILLO COSTRUZIONI S.r.l.;
3. Di autorizzare il Responsabile del III Settore a sottoscrivere l'atto di transazione allegato;
4. Di dare mandato al Responsabile del III Settore di redigere tutti gli atti gestionali, conseguenziali al presente provvedimento compresi quelli di carattere finanziaro;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/00 .

Il R.U.P.
F.to Arch. Antonio Mauro Illiano

Il Responsabile del III Settore
F.to Arch. Giovanni Bartolo

Ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. lgs 267/00, nonché dell'art.7 del vigente Regolamento sui controlli interni in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

F.to Arch. Giovanni Bartolo

Ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. lgs 267/00, nonché dell'art.8 del vigente Regolamento sui controlli interni in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

F.to Dott. Gennaro D'Oriano

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta;
Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 Tuel;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità dei voti legalmente resi,

DELIBERA

di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Approvazione atto di transazione Comune di Monte di Procida – EMMEDIPI S.C.A.R.L./ S.A.CO.S.E.M. S.r.l.

e con successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE — *IL PRESIDENTE*

F.to Dott. Lorenzo Capuano — **F.to Dott. Giuseppe Pugliese**

ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 14/09/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lorenzo Capuano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° 1454 del 14/09/2023

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 15/09/2023 e vi rimarrà pubblicata fino al 30/09/2023 per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 15/09/2023

IL Messo Comunale
F.to Giuseppina Lubrano

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lorenzo Capuano

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li 15/09/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lorenzo Capuano